



AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO
Ufficio di Cremona

I^a giornata SAFE – Infrastrutture

“Nulla osta idraulico e concessione di attraversamenti: competenze e modalità di rilascio ai sensi del quadro tecnico-normativo vigente”



Marco La Veglia
mlaveglia@agenziapo.it

PARMA 7 giugno 2006

ponte Bailey sul fiume Adda a Montodine (CR) – novembre 2002



ARGOMENTI

- definizioni
- l'Autorizzazione Idraulica ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n. 523;
- il parere di compatibilità col Piano di bacino;
- il Decreto di Concessione per occupazione di un bene demaniale.




ponte sul fiume Adda a Mantello (SO)



DEFINIZIONI

Autorizzazione

- L'*autorizzazione* consiste in quel provvedimento attraverso il quale la P.A., compiendo un'attività discrezionale, rimuove un limite legale all'esercizio di un'azione da parte di un terzo – di per sè legittima – ma che deve ritenersi illegittima in mancanza dell'atto permissivo, in considerazione della possibilità che un suo uso indiscriminato possa arrecare danno alla comunità.
- L'*autorizzazione* è di norma concessa su istanza, e la sua emanazione comporta l'instaurarsi di un rapporto di diritto pubblico cui titolari sono la P.A. ed il soggetto destinatario del provvedimento. Quest'ultimo ha la facoltà, e non il dovere, di compiere l'azione autorizzata, mentre la P.A. ha il solo obbligo di sopportarla, mantenendo la potestà di vigilanza che le azioni si compiano secondo quanto stabilito dalla legge e dal provvedimento autorizzatorio.
- Fra le figure analoghe all'autorizzazione viene solitamente ricompreso il *nulla osta*, che viene definito come l'atto con cui un'autorità amministrativa dichiara di non avere osservazioni da fare in merito all'adozione di un provvedimento da parte di un'altra autorità.



DEFINIZIONI

Parere

- il *parere* è un atto amministrativo che non rientra nei provvedimenti, avente un carattere ausiliario consistente nella manifestazione di giudizio con cui organi di amministrazione consultiva consigliano ed erudiscono quelli di amministrazione attiva.
- i *pareri* sono atti privi di autonomia funzionale perchè emessi in vista del provvedimento conclusivo di un procedimento amministrativo.
- un *parere* può essere *facoltativo* od *obbligatorio*, e, in quest'ultimo caso: *non vincolante*, *vincolante*, *parzialmente vincolante*, *conforme*.



DEFINIZIONI

Concessione

- la *concessione* può essere definita come il provvedimento che conferisce *ex novo* posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone la sfera giuridica.
- con l'atto di concessione sorge un rapporto di diritto pubblico tra la P.A. concedente ed il concessionario; in particolare, nella concessione di beni, il concessionario acquista:
 - il diritto all'uso del bene demaniale;
 - il diritto di insistenza (interesse legittimo al rinnovo);
 - l'obbligo di pagare la cauzione ed il canone;
 - il dovere di utilizzare il bene;
 - il dovere di sottostare al controllo della P.A. concedente.
- il rapporto concessorio può subire delle modifiche, di carattere soggettivo od oggettivo; fra di esse, particolare rilievo hanno le sue fattispecie di risoluzione:
 - declaratoria di decadenza;
 - riscatto;
 - revoca,

nell'ultima di esse la P.A. concedente, con un atto di secondo grado che opera direttamente sul provvedimento – per ragioni di pubblico interesse – esercita il diritto di annullare unilateralmente il rapporto.



AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

- R.D. 25 luglio 1904, n. 523:
- art. 1: *“Al Governo è affidata la suprema tutela sulle acque pubbliche e l’ispezione sui relativi lavori.”*
- art 2: *“Spetta esclusivamente all’autorità amministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso di contestazioni, sulle opere di qualsiasi natura e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche, con la difesa delle sponde ...omissis...”*.



Ponte di Ganda – fiume Adda in Morbegno (SO)




AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

- Capo VII – Polizia Idraulica, del R.D. 25 luglio 1904, n. 523:
- art. 93: *“Nessuno può fare opere nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza permesso dell’autorità amministrativa. ...omissis...”*
- art. 98: *“Non si possono eseguire, se non con ispeciale autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici, e sotto l’osservanza delle condizioni dal medesimo imposto, le opere che seguono:
d) le nuove costruzioni nell’alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici o canali demaniali, di chiuse ed altre opere stabili per la derivazione, di ponti, ponti canali e botti sotterranee, nonché le innovazioni intorno alle opere di questo genere già esistenti; ...omissis...”*.

AUTORITA' IDRAULICA – Riferimenti normativi

- L. 20 marzo 1865, n. 2248
- R.D. 25 luglio 1904, n. 523
- R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669
- L. 12 luglio 1956, n. 735
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
- L. 18 maggio 1989, n. 183
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- L.R. 2 maggio 2002, n. 5



Fasce Fluviali di P.A.I. – ponte SP 4 Rivoltana in comune di Rivolta d'Adda (CR)



In particolare, il D.Lgs. 112/98 – art. 89 – ha conferito alle Regioni le funzioni relative:

- *alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;*
- *alle dighe non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1;*
- ***ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;***
- *alle concessioni di estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua;*
- *alle concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze dei laghi;*
- ***alle concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali, anche ai sensi dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 37;***
- *alla polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del TU approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;*
- *alla programmazione, pianificazione e gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri;*
- *alla gestione del demanio idrico, ivi comprese tutte le funzioni amministrative relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo nonchè alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 29, comma 3, del presente D.Lgs.;*
- *alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilità idriche qualora tra più utenti debba farsi luogo delle disponibilità idriche di un corso d'acqua sulla base dei singoli diritti e concessioni ai sensi dell'art. 43, comma 3, del TU approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. Qualora il corso d'acqua riguardi il territorio di più regioni, la nomina dovrà avvenire di intesa tra queste ultime.*


statuendo, all'art. 92, la necessità di procedere al riordino di:

- *.. omissis*
- *il Magistrato per il Po e l'Ufficio del Genio Civile per il Po di Parma.*



L'Agenzia Interregionale per il fiume Po è stata costituita unitariamente dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto per lo svolgimento delle seguenti funzioni:

- la programmazione operativa degli interventi;
- la progettazione ed attuazione degli interventi;
- **la polizia idraulica;**
- **la gestione del servizio di piena;**
- **l'istruttoria per il rilascio dei provvedimenti di concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;**
- il monitoraggio idrografico, sulla base degli accordi interregionali previsti, in attuazione dell'art. 92 del D.Lgs. 112/98, al fine di garantire l'unitarietà a scala di bacino idrografico.
- La potestà autorizzatoria di cui al R.D. n. 523 del 25/7/1904 rimane pertanto in capo alla costituita Agenzia Interregionale per il fiume Po.



*Rilevato d'accesso nuovo ponte sul fiume Adda a Montodine (CR) –
danneggiamenti in seguito piena 2002*





PARERE DI COMPATIBILITÀ COL PIANO DI BACINO

Il Piano di bacino è redatto dalla competente Autorità ai sensi e per gli effetti della legge 183/89, con le modalità da essa prescritte all'art. 17. Esso può essere definito per stralci successivi, ed ha le caratteristiche di un piano territoriale di coordinamento; dopo la sua adozione e dopo la raccolta delle osservazioni, viene definitivamente approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Nel vigente Piano di bacino, l'Autorità di bacino del fiume Po ha inteso uniformare le progettazioni delle opere interferenti con le fasce fluviali, emanando un'apposita Direttiva tecnica (la 2/99, appunto), nella quale ha precisato (par. 1.3. Interventi a maggiore criticità) quali siano gli interventi da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di bacino.

In questo caso, richiamando quanto precedentemente esposto in merito alle definizioni, siamo di fronte ad un *parere obbligatorio vincolante*.



CONCESSIONE

L'art. 89 del D.Lg. 112/98 ha conferito la titolarità alle Regioni;

Le Regioni si servono dell'A.I.Po per il parere idraulico e/o l'autorizzazione;

Le Regioni si riservano l'emissione del Decreto di Concessione (vd. DGR Lombardia 25/1/2002, n. 7/7868);

Determina del Comitato Istituzionale dell'A.I.Po n. 34/03



Nuovo ponte sul fiume Adda a Montodine (CR) - attraversamento alveo attivo in costruzione

